

Art.42- I controlli

La tipologia dei controlli interni e la relativa organizzazione viene assicurata ed organizzata in conformità alle norme del DLvo n. 267 del 18.08.2000 così come modificate dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 con successivo Regolamento.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme transitorie

Art. 43 - Effetti dello Statuto

La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 44 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 45 - Per il primo quinquennio il Sindaco del Comune di Telesina Terme è di diritto il primo Presidente dell'Unione e dura in carica cinque anni. I Sindaci dei Comuni di San Salvatore Telesino e di Solopaca sono i Vice Presidenti che si alternano per un periodo di 2 anni e sei mesi.

Capo II

Norme finali

Art. 46 - Norma finale

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

Estrapolazione dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Solopaca a cura di Achille ABBAMONDI

VUOI COLLABORARE CON
"IL CONFRONTO"

RICEVERE VIA MAIL LA TUA COPIA ?
CONTATTA:

Cell. : 331 3633631

oppure INVIA il tuo pezzo o la tua e-mail a:
contact@achilleabbamondi.it
cesdsolopaca@gmail.com

Anno II - Numero 8 - Febbraio 2013

INSERTO SPECIALE
COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI
"LA CITTA' TELESINA"



"IL CONFRONTO"

-Periodico di informazione, politica,
costume e vita solopachese-
a cura del:
Centro Studi "Salvo D'Acquisto" onlus
-Circolo di Solopaca-

Anno II - Numero 8 - Febbraio 2013

INSERTO SPECIALE
COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI
"LA CITTA' TELESINA"

"IL CONFRONTO"

Inserto Speciale
Allegato al
-Numero 8 - Febbraio 2013

Edito dal Circolo del
CESD onlus di Solopaca
Indirizzo:
Via Procusi 63 82036 Solopaca Bn

"Le collaborazioni a questo periodico sono a titolo gratuito, pertanto i collaboratori non percepiscono alcun compenso"

Stampa:

CICLOSTILATO IN PROPRIO

La presente copia è disponibile sul Web sul sito: WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT
nella Sezione "IL CONFRONTO"

Distribuzione gratuita



Indirizzo:
-Via Procusi 63
Solopaca -Bn-

Estrapolazione dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Solopaca a cura di Achille ABBAMONDI

"IL CONFRONTO"

-Periodico di informazione, politica,
costume e vita solopachese-
a cura del:
Centro Studi "Salvo D'Acquisto" onlus
-Circolo di Solopaca-

Anno II - Numero 8 - Febbraio 2013
INSERTO SPECIALE
COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI
"LA CITTA' TELESINA"

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 29/01/2013

OGGETTO: ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000: APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DENOMINATO: "CITTA' TELESINA", TRA I COMUNI DI TELESINA TERME, AMOROSI, CASTELVENERE, SAN SALVATORE TELESINO E SOLOPACA.

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno ventinove, del mese di gennaio, alle ore 17,10 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23/01/2013, prot. n. 687, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, come di seguito. Presiede l'adunanza il Presidente ROSSI ANTONIO.

Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 13 ed assenti N. 000, sebbene invitati. Partecipa il Segretario Comunale Cimino Clara.omissis.....

Il Presidente legge il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco legge la breve relazione che si allega in copia sotto la lettera a), quindi legge il **protocollo d'intesa**, sottoscritto il 14 gennaio 2013 tra i Sindaci dei Comuni di: Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telesina Terme, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione (alla cui lettura si alternano vari consiglieri comunali).

Interviene il consigliere **Forgione** delegato a parlare dal Capogruppo Iannucci, per dichiarare che aveva già letto lo statuto e che quindi si poteva risparmiare la lettura, è d'accordo che si tratta di un fatto epocale, che resterà nella storia, ma ricorda che sin dal 2001 egli, da molti definito il rais, pensò alle modifiche da apportare allo statuto che furono poi approvate nel 2002. Ricorda, ancora, che all'epoca insieme agli amici (ora non più tali) fu nominata una commissione che comprendeva anche un membro di minoranza per lo studio e la predisposizione delle modifiche allo statuto comunale. Oggi non gli pare che vi sia questa grande democrazia. Legge, poi, alcuni stralci del programma elettorale della lista "Ricominciare", laddove si annunciava la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini, sottolineando che i



Recapiti:
e-mail:
cesdsolopaca@gmail.com
contact@achilleabbamondi.it

Estrapolazione dall'Albo Pretorio on-line del Comune di Solopaca a cura di Achille ABBAMONDI

consiglieri appartenenti a tale lista dovranno dar conto ai loro elettori di non avere fatto ciò che hanno scritto nel programma. Quindi, legge anche una parte del programma "Verso il Futuro" per rimarcare che in nessuno dei due programmi elettorali si parla di unione, né, tanto meno è stato votato un documento programmatico quando la minoranza ha concluso accordi con la maggioranza. Vorrebbe sapere quando la minoranza ha parlato dell'argomento "Unione" e con chi ne ha parlato. Ricorda che l'argomento fu oggetto di una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ad istanza della minoranza consiliare e legge il proprio intervento in tale seduta, sottolinea che la proposta fu respinta e che in quella sede il Consigliere Possemato dichiarò di apprezzare l'intervento del vicesindaco e propose la redazione di uno studio di fattibilità per valutare la convenienza dell'unione. Continua leggendo l'art. 32 e si domanda perché altri comuni hanno optato per l'associazione di funzioni e per quale motivo non sono stati coinvolti i cittadini e le associazioni. Ritiene che il comune di Solopaca si stia svendendo e a dimostrazione di ciò legge l'art. 1 dello statuto laddove è previsto che la sede dell'unione sia Telesina e il presidente sia il Sindaco di Telesina. Ritiene che il Comune di Solopaca poteva avere qualcosa in più, avendo anche il territorio più esteso. Sottolinea che il Comune di Telesina ha 4 consiglieri nell'unione e il comune di Solopaca solo tre e si chiede perché dovrebbe votare lo statuto proposto ed ancora, se è vero che le riunioni tra i comuni sono iniziate da un anno perché la scuola di Solopaca è andata con quella di Guardia Sanframondi, se Frasso Telesino e Melizzano non hanno voluto accorparsi con noi, sarebbe stato il caso di coinvolgere le associazioni, di tenere dei consigli comunali aperti. Si chiede se ci si renda conto di ciò che si sta proponendo e di che tipo di obbligazioni si debbano rispettare in caso di recesso e per quanti anni e perché è previsto nello statuto proposto che l'unione sia a tempo indeterminato e non per esempio, per quindici anni. Ritiene, infine, che egli avrebbe potuto dare un contributo alla questione e che, nonostante gli errori commessi, ha sempre vinto, rimarca la differenza tra i cittadini che sono

contrari a questa operazione di svendita e che non possono esprimere il loro dissenso, rispetto ai consiglieri che comunque hanno la possibilità di votare a favore o contro. Esorta a tenere consigli comunali aperti, a coinvolgere di più le associazioni, sottolinea come per più di un'ora sono state lette fesserie e riferisce che aveva anche maturato l'idea di non venire al consiglio comunale, cambiando, poi, idea per la rilevanza dell'argomento. Chiude l'intervento formulando i migliori auguri all'amministrazione per l'unione. Replica del capogruppo di minoranza, Consigliere **Volpe Benedetto** il quale ritiene che l'intero intervento del consigliere Forgione possa riassumersi in due contestazioni fatte alla minoranza: poca condivisione dell'argomento e non condivisione dell'unione. Dunque ricorda che il gruppo di minoranza ha organizzato circa un anno fa un incontro sul tema con tutti i cittadini e le associazioni e, in tale occasione, la maggioranza degli intervenuti era a favore dell'unione, dunque oggi in consiglio comunale egli rappresenta questa parte dei cittadini. Continua affermando di conoscere molto bene il programma della propria lista senza che il Consigliere Forgione lo ricordi, ma rammenta anche di avere votato a favore le linee programmatiche della maggioranza quando il consigliere Forgione era Vicesindaco. Contesta al consigliere Forgione di presentare l'unione dei comuni con la logica della vecchia politica di spartizione dei posti e riferisce che si sono avuti, sull'argomento unione, diversi incontri in altri comuni, pubblicizzati con manifesti e che chiunque fosse stato interessato poteva parteciparvi. Conclude affermando che lo statuto è il primo passo verso la costruzione della Città di Telesia e che dall'unione ci si aspetta maggiore sviluppo e promozione del lavoro, partendo dal presupposto che un territorio più vasto possa creare maggiori opportunità. Breve intervento del consigliere **Tammaro** il quale dichiara di conoscere molto bene la democrazia del consigliere Forgione, avendola vissuta. Ricorda che lo Statuto del Comune di Solopaca è pieno di "il Sindaco può", il "Comune può" e abbonda di suggerimenti ma non vi sono obblighi. Per quanto riguarda poi, la possibilità di aggregarsi con i Comuni di Frasso T. e Melizzano, basti ricordare la vicenda del Giudice di Pace nella quale l'unico Comune sempre presente è stato quello di Telesse. Legge l'intervento che si allega sotto la lettera b).

Chiede la parola il consigliere **Galdiero** per dichiarare che il 29 gennaio 2013 si compie un passo fondamentale per lo sviluppo e per la crescita dell'intero territorio locale: l'unione dei comuni con Amorosi, San Salvatore T, Castelvenere, Telesse Terme e Solopaca e la stessa la chiara espressione di tutti i territori citati di dare un segno tangibile di volontà comune, di dare voce ai territori della valle telesina per farsi ascoltare dalla provincia e dalla regione che troppe volte hanno lasciata inascoltata la voce dei singoli comuni.

Sarà la volontà degli amministratori dei comuni dell'unione a fare della politica locale un punto di forza per tutti, ponendosi gli obiettivi della crescita e dello sviluppo produttivo dell'intera vallata. Conclude dichiarando che voterà a favore e che spera che dall'unione deriveranno vantaggi soprattutto per l'occupazione giovanile.

Interviene il **Sindaco** per precisare che potrebbe anche raccogliere l'invito di Forgione a non dare spiegazioni, ma ritiene di dover fare qualche considerazione. L'annunciata contrarietà del consigliere Forgione all'unione proposta sembra più il frutto di un risentimento da parte di chi non è stato coinvolto piuttosto che la convinzione basata su argomenti concreti. Ribadisce che la lettura dello statuto era ed è un atto dovuto, tralascia le considerazioni sui richiami al passato, ritenendo che bisogna parlare dei temi attuali e guardare al futuro. Si dichiara dispiaciuto del fatto che qualche considerazione da lui espressa sia stata interpretata in senso dispregiativo, dunque ribadisce che vi sono delle obiettive difficoltà personali nel colloquiare con il consigliere Forgione, ovviamente tali difficoltà si riferiscono alla situazione attuale. Ricorda che dalla sua elezione alla carica di Sindaco, l'unione dei comuni si era avviata ma senza quello di Solopaca, evidentemente vi era una preclusione per questo comune. Ma egli non ha bussato alla porta di nessuno, anzi è stato chiamato a partecipare alle riunioni dopo avere avuto degli incontri informali con gli altri Sindaci. Ricorda che all'epoca della richiesta del gruppo "Ricominciare" il Consiglio fu chiamato a deliberare di aderire ad un'unione che non c'era dunque, non vi era e non vi è una diversità di vedute e obiettivi. Quindi anch'egli ricorda brevemente la vicenda del Giudice di Pace per rimarcare come i Comuni della Comunità Montana del Taburno abbiano snobbato il Comune di Solopaca. Non può, poi, esimersi dal ricordare brevemente la vicenda del dimensionamento scolastico, ricordando che inizialmente il Comune di Solopaca aveva espresso la volontà di accorpate gli istituti scolastici con Frasso T. e Melizzano, ma questi Comuni hanno deliberato in senso diverso, oltretutto attualmente stanno creando l'unione della "Terra dei Gambacorta". Dunque, a seguito dell'atteggiamento ostativo dei Comuni di Frasso e Melizzano per il dimensionamento scolastico, nella riunione del 21 dicembre u.s. tenutasi in Provincia, ha preso atto della volontà di tali Comuni e ha verificato che le linee guida della Regione Campania in materia non consentono di depotenziare istituti già esistenti, cosa che si sarebbe verificata per il Comune di Melizzano già accorpato con quello di Amorosi, per cui si è ritenuto opportuno proporre l'accorpamento con Telesse T. e, allo scopo è stato redatto un documento richiestoci dall'Assessore Prov.le Palmieri e, successivamente, una deliberazione

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 - Principi generali

L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli organi di governo.

Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

Art. 32 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 34 - Il Personale

L'Unione ha una sua dotazione organica. L'Unione, si avvale dell'opera del personale dipendente comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, qualora non presente nei Comuni dell'Unione. L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 35 - Segretario

L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente dell'Unione tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all'Unione o tra i funzionari degli stessi Comuni in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale. In sede di prima applicazione la nomina avverrà con l'insediamento del Presidente dell'unione. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dell'Unione Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione am-

ministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art 36 - Servizi pubblici locali

L'Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti. L'Unione deve garantire che, nell'erogazione dei servizi siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all'Unione. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 7 del presente Statuto.

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 37 - Finanze dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria

Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

Art. 39 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 40 - Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione nomina, ai sensi di legge, l'Organo di revisione economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.

Art. 41 - Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dall'ufficio di Assessore dell'Unione. Il Presidente dell'Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 25 - Conferenza degli assessori comunali

Sono istituite le Conferenze degli Assessori comunali, composte dagli Assessori competenti per materia di ogni singolo Comune, quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente dell'Unione e o dai componenti la Giunta. Gli Assessori comunali possono intervenire alle adunanze del Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti riguardanti la loro delega e partecipano alla discussione senza diritto di voto. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità della seduta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26 - Principi della partecipazione

Ai cittadini e ai residenti, l'Unione assicura il diritto di partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dall'apposito regolamento. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione. A tale scopo il Consiglio dell'Unione può istituire apposite consulte, provvedendo con la medesima deliberazione a definire i compiti ed il funzionamento. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 27 - Referendum consultivo e abrogativo

Il presidente indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiede almeno il 5% dei cittadini iscritto nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno quattro comuni, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano almeno tre Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;

b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;

d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;

e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.

La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum consultivo entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.

Nel caso di referendum abrogativo, qualora la maggioranza dei votanti si esprima favorevolmente alla proposta referendaria, contestualmente alla presa d'atto, da effettuarsi entro 3 mesi dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dell'Unione dichiara decaduto il provvedimento amministrativo con efficacia "ex nunc", ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ove di propria competenza. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. La proposta referendaria sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 28 - Iniziativa popolare

I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni; queste ultime devono essere sottoscritte da almeno cinquanta persone e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento. I soggetti di cui al precedente comma possono altresì presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto. Il Consiglio delibera in merito alla proposta non oltre tre mesi dalla data del deposito della stessa. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:

a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;

b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;

c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;

d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;

e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

A tal fine, provvede a costituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 30 - Partecipazione procedimentale

E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;

b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio.

della G.C. adottata nella seduta del 27/12/2012. L'ipotesi di accorpate Solopaca con Guardia S. per l'Istituto Comprensivo Scolastico è nata successivamente alla riunione del 21 dicembre 2012 e non è stata assolutamente discussa in tale sede. Rassicura, poi, che si sta lavorando per l'obiettivo prefissato e si dichiara fiducioso che la Regione Campania, che avrà l'ultima parola in merito, accolga quella che appare la soluzione più logica. Riferisce di colloqui intercorsi con l'assessore Palmieri e di avere sottoscritto un documento congiunto con il Comune di Telesse Terme. Questi sono i fatti. Si dichiara d'accordo con il Consigliere Volpe quando afferma che vi è ancora un vecchio modo di fare politica e rammenta che il criterio generale per l'attribuzione ai comuni anche delle risorse è stato ed è quello demografico, ricorda, infine, che appunto in base al numero degli abitanti al comune di Telesse Terme sarebbero spettati sei consiglieri, mentre ai due comuni più piccoli solo due, uno di maggioranza e uno di minoranza, per cui, per evitare ciò il Comune di Telesse ha rinunciato a due consiglieri e in cambio, ha avuto per il primo quinquennio la presidenza dell'unione. Breve intervento del consigliere **Del Vecchio Amalia** la quale ricorda che vi è stata una deliberazione del collegio dei docenti che prevedeva, ai fini del dimensionamento scolastico, la possibilità di accorpate gli istituti di Frasso T. e Melizzano con quello di Solopaca, per cui se il Comune di Solopaca avesse adottato una delibera in tal senso, si sarebbe conservata la dirigenza. Interviene il **Sindaco** il quale ribadisce quanto appena affermato e sottolinea ancora una volta i principi sanciti nelle linee guida adottate dalla Regione Campania. Annuncia, infine che se la Regione Campania non dovesse accogliere la proposta del Comune di Solopaca egli non si fermerà. Breve replica del Consigliere **Forgione** il quale sottolinea che se oggi vi sono difficili rapporti personali, per collaborare si può fare anche a meno di colloquiare con lui perché ci sono i capigruppo. Si poteva, dunque, investire il Presidente del Consiglio il quale avrebbe convocato la conferenza dei capigruppo, e, piuttosto che adottare una delibera di Giunta, si poteva investire il Consiglio della problematica connessa al dimensionamento scolastico, inviando a Napoli un atto di maggiore peso istituzionale, senza nulla togliere al lavoro che il Sindaco ha prodotto e produrrà per raggiungere l'obiettivo. Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare sull'approvazione del punto all'ordine del giorno. Dichiarazione di voto del Consigliere **Del Vecchio**: "il mio no è giustificato dal fatto che non conosco a fondo la situazione, non è una questione di pregiudizio ma non so cosa vado a votare".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 32 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267; Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131; Visto il D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2013 n. 135;

Visto l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione dei comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telesse Terme denominata Città Telesina; Con voti **favorevoli 9, contrari 4** (Del Vecchio, per le motivazioni contenute nella dichiarazione di voto, Forgione per le motivazioni espresse nell'intervento che precede, Iannucci e Rossi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di istituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 l'unione dei Comuni di: Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telesse Terme denominata "Città Telesina";

Di approvare, come approva **l'atto costitutivo dell'unione Città Telesina che si compone di 5 articoli e che qui si allega sotto la lettera c);**

Di approvare come approva lo **Statuto dell'Unione Comuni "Città Telesina"** che si compone di **n. 46 articoli e che qui si allega sotto la lettera d)**

Di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telesse Terme denominata "Città Telesina".

Allegato: **Lett. A)-Relazione introduttiva del Sindaco**

Oggi questo Consiglio Comunale è chiamato a discutere un argomento posto all'o.d.g. di valenza storica: approvazione Atto Costitutivo e Statuto dell'Unione dei Comuni "Città Telesina".

L'Amministrazione Comunale di Solopaca con l'approvazione di questo punto all'o.d.g., oltre che uniformarsi a quanto già deliberato dai comuni di Telesse Terme, Amorosi e Castelvenere il 22 u.s. ed a quello che in questi momenti sta altrettanto deliberando il comune di San Salvatore Telesino, realizza un sogno, una splendida aspirazione già ipotizzata in passato da lucidi ed acuti uomini politici e di cultura.

"**La Nuova Telesia-Città del Duemila**" è un pregevole e lungimirante lavoro saggistico del 1995 dell'avv. **Tullio Iannotti** in cui vengono richiamati concetti di Unione dei Comuni espressi già nel lontano 1984 dal noto giornalista Luciano Lombardi. Diversa naturalmente la collocazione storica ed anche le realtà territoriali a cui in quel periodo nel saggio si faceva riferimento, ma decisamente identici, ed ancora oggi attuali, i motivi ispiratori della realizzazione di una struttura territoriale sovracomunale: sviluppo del territorio a livello comprensoriale e locale, maggiore opportunità occupazionale in particolare per i giovani, innalzamento della qualità della vita. Oggi noi, con l'approvazione di questo punto all'o.d.g., cogliamo una grande opportunità di crescita, spinti e per certi versi condizionati in tal senso anche dalle vigenti norme. Vi leggo brevemente l'art. 32 del TUEL 267\2000, lo scadenzario normativo, applicazione art. 19 DL 95\2012 - legge 135\2012 "Spending Review 2", parte dell'art. di Italia Oggi sulla convenienza dell'Unione dei Comuni rispetto alle Convenzioni per le funzioni, il Protocollo d'intesa, l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni "Città Telesina". f.to **Antonio Santonastaso**

Allegato:

Let. B)- Intervento Cons. Com. Dante TAMMARO

Una nuova Telesia per una nuova Solopaca.

Lo storico Tito Livio sosteneva che il termine "litigare" fosse stato trasposto nella lingua latina da un termine di lingua sannitica. E, stando a vedere la storia del Sannio, questa è più che una semplice leggenda metropolitana. Il mio intervento parte da lontano, perché un popolo che ignora il suo passato non sarà mai in grado di comprendere il presente, come diceva Indro Montanelli. La città di Telesia era situata nel territorio del Comune di San Salvatore Telesino, più o meno a metà strada tra il centro abitato e la statale "Sannitica". Nel IV Secolo A. C. "Tulision" era, oltre a Caudium (l'odierna Montesarchio) una delle capitali della Tribù dei Caudini (una delle quattro tribù del popolo Sannita). Il destino di Solopaca è sempre stato legato alle vicende di Telesia, e viceversa. Nel 1349, un catastrofico terremoto rade al suolo ciò che resta del'antica Telesia e la nuova città di Telesia ricostruita in epoca altomedievale più ad est, e fa sì che tutta la zona diventasse invivibile per via delle esalazioni solfuree che emergevano dal sottosuolo. I sopravvissuti trovarono rifugio nei territori del comprensorio della città, in particolare qui, nell'attuale Solopaca, nella zona dei "Telesini" (ancora oggi ne porta il nome!) e sulla collina dove oggi sorge il cimitero ("Terranova"). A quell'epoca il nostro territorio era suddiviso in oltre dieci "casali", molti dei quali oggi sono andati perduti o assorbiti nell'attuale area urbana solopachese. Solopaca fu resa nei fatti un unico agglomerato urbano grazie agli interventi urbanistici dei Duchi Ceva-Grimaldi che, dopo aver acquistato il Feudo di Telese dal Vicereame di Napoli, si resero conto che la zona più bella del feudo era questa, e qui vennero ad edificare il loro Palazzo, costruendo anche l'asse viario (attuali Via Roma e Corso Umberto I) che collegava il "Casal Capraria" ai Casali "Telesini", "Prae Clusi" e "Viglianti". Solopaca divenne il centro del feudo, poi del Comune, quando con la definitiva abolizione dei Feudi, venivano istituiti i Comuni nella prima metà dell' '800.

In seguito, con l'avvento del regime Fascista, la parte di territorio del Comune di Solopaca corrispondente all'attuale Comune di Telese Terme venne bonificata e venne istituito, appunto, il Comune di Telese Terme (1934). Nel corso del novecento, i Comuni della Valle Telesina hanno affrontato la vita sociale, culturale e politico-amministrativa separatamente, in una fase che certamente consentiva anche ai piccoli comuni di sopravvivere nel reciproco isolamento. Ma anche in quell'epoca non mancarono inviti alla cooperazione da parte di uomini di cultura, e anche politici più lungimiranti di chi badava solo alla conservazione dello "status quo" per ragioni clientelari: infatti mi piace in questa sede citare il saggio dell'avv. **Tullio IANNOTTI "Telesia città del duemila"**, che chiedo venga conservata agli atti di questo Consiglio Comunale, nel quale già nel 1983 si parlava di "unione telesina", di cooperazione tra i comuni della vallata per creare quelle opportunità di sviluppo che nessun comune da solo può riuscire a proporre per i figli della propria terra, che purtroppo ancora oggi affollano i treni e gli aerei, in un viaggio di sola andata verso la speranza. Mi piace ricordare anche l'Architetto Possemato, che già due anni

orsono, in campagna elettorale parlò della necessità di costruire la "Nuova Telesia". Perché, vedete, ci sono molte persone che troppo spesso confondono "Telese" con "Telesia". c'è chi ci casca per via della poca informazione in materia, e chi lo fa volutamente. Quando si parla di Telesia, o "città Telesina", si parla della creazione di un luogo comune all'interno del quale si possa trovare quella sintesi, quella comunione di intenti che ci possa portare se non ad essere un unico soggetto, almeno a ragionare da soggetto unico in quelle decisioni più importanti che riguardano le politiche dello sviluppo del territorio. E'impensabile che l'Unione Europea decida di allargarsi a 25 Paesi, perché 12 nazioni che vanno nella stessa direzione sono insufficienti, e qui qualcuno ancora può pensare che un comune di 4000 abitanti può, isolatamente, programmare e attuare delle politiche di sviluppo socio-economico efficaci? Ma a chi lo vogliamo raccontare?

La Valle Telesina è stata trascurata da tutte le amministrazioni provinciali (e non solo) degli ultimi 30 anni. Dal 1975 ad oggi non è cambiato nulla: l'infrastruttura primaria consiste in una ferrovia a binario unico, una superstrada a due carreggiate, le strade provinciali che sembrano essersi fermate nel tempo, anzi son più dissestate (tanto che il giro d'Italia, che doveva passare per la Valle Telesina, dovette essere dirottato sulla Superstrada). I trasferimenti statali ai Comuni sono ridotti all'osso, dallo Stato e dagli Enti sovra comunali attuali non possiamo e non dobbiamo aspettarci nulla di buono. L'unico modo per invertire la tendenza, per costruire una nuova Solopaca è unirli, creare questo "giardino comune" che è la città telesina, dobbiamo crederci, farlo con convinzione. Dobbiamo imparare a vivere insieme, altrimenti moriremo da soli, ognuno nel proprio orticello. F.to **Dante Tammaro** Consigliere Comunale ed Assessore all'Urbanistica

Allegato: **Let. C) - Atto costitutivo dell'unione "Città Telesina" firmato il 14 gennaio 2013**

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AMOROSI, CASTELVENERE, SAN SALVATORE TELESINO, SOLOPACA, TELESE TERME DENOMINATA "CITTA' TELESINA"

L'anno duemilatredici, addi..... del mese di..... alle ore..... nella Residenza Municipale del Comune di Telese Terme, avanti a me, Dott.ssa Iole Mercaldo, Segretario Generale del Comune di Telese Terme, e come tale autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'Art. 97 comma 4, lett. C), , del T.U. RE. LL., i contratti nei quali questo Comune è parte, sono personalmente comparsi e legalmente costituiti, avendone, le parti i requisiti di legge, i Signori Sindaci dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni denominata "CITTA' TELESINA" e precisamente: Il Sig. **Giuseppe prof. Di Cerbo** nato a Amorosi (Bn) il 26/07/1950, domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale interviene al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data che si allega, in copia autentica per estratto, sotto la lettera A), nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di AMOROSI C.F...

Il Sig. **Alessandro dott. Di Santo** nato a Castelvenere (Bn) il 13/4/1957, domiciliato presso l'Ente rappresentato, il

inerenti materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al consigliere la causa di decadenza, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede ad eleggere entro il termine di 60 giorni, al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

Capo II

Il Presidente e la Giunta

Art. 19 - Il Presidente

Fatta salva le previsioni del successivo articolo 45, Il Presidente viene eletto dal Consiglio dell'Unione, tra i Sindaci dei Comuni aderenti, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti, dura in carica 2 anni e 6 mesi. Il nuovo Presidente viene eletto nei trenta giorni che precedono la data di scadenza del mandato in corso, ed entra in carica il giorno successivo a tale scadenza. In ogni caso, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente in carica continua ad esercitare le sue funzioni. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dalla carica di Presidente dell'Unione. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente, nell'ipotesi di elezione di cui al presente articolo, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino all'elezione del nuovo presidente le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 20 - Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare, il Presidente:

a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

b. sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione

degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

c. sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d. sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

e. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente del Consiglio.

Art. 21 - Vice presidente

Il Vice Presidente dell'Unione, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 45, viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'ente. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie.

Art. 22 - Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta di diritto dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione o loro delegati. Qualora il Sindaco di un Comune dell'Unione, non si sia avvalso della facoltà di delega prevista dal comma precedente, e sia impossibilitato, per assenza o impedimento temporaneo, a partecipare ad una o più sedute della Giunta dell'Unione, lo stesso viene sostituito dal vice sindaco o da un suo delegato, previa comunicazione. Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vice Presidente della Giunta, il suo vice sindaco o il suo delegato, non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della Giunta. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice presidente le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica. Nei casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione opera qualora il Sindaco comunichi formalmente l'impedimento a partecipare ad una singola seduta della Giunta dell'Unione o il periodo di assenza o impedimento durante il quale viene sostituito dal Vice Sindaco o dal delegato. Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a produrre tale comunicazione, la stessa viene effettuata dal suo Vice Sindaco. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

Art. 23 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

a. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

b. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

c. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;

d. ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, al Presidente, o ai dirigenti;

e. ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.

Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell'amministrazione dell'Ente, unitamente all'adozione dei relativi atti. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 12 - Organi dell'Unione

Gli organi dell'Unione dei Comuni sono:

- il Consiglio con il relativo Presidente;
- la Giunta;
- il Presidente dell'Unione.

Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente. I componenti o i titolari degli organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri o titolari. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Capo II

Il Consiglio

Art. 13 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto da 16 membri, tra cui il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il

seguito schema:

- per il Comune di Amorosi: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
- per il Comune di Castelvenere: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
- per il Comune di San Salvatore Telesino: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza)
- per il **Comune di Solopaca**: n. 3 membri (di cui 1 esponenti della minoranza)
- per il Comune di Telese Terme: n. 4 membri (di cui 1 esponente della minoranza)

In attuazione di quanto previsto dall'art.32, comma 3, del D.Lgs. 267/00, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto. L'elezione dei consiglieri dell'Unione viene effettuata in ciascun consiglio comunale con votazione separata dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti viene eletto il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. Il consigliere eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza, decade dalla carica di consigliere dell'Unione nel caso in cui nel consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio Comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale decade ipso iure anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione. Esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente conseguia gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 15 - Presidenza del Consiglio

Per la prima adunanza il Consiglio, è convocato dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente e successivamente con votazione separata il vice Presidente. La votazione viene espressa in forma palese ed è a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 gg. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità. Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente decadono dalle loro cariche alla fine del mandato di consigliere comunale del Comune di provenienza, se rinominati consiglieri dell'Unione possono essere rieletti. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. In particolare:

- a. convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
- b. vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
- c. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima dei 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino alla elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine

quale interviene al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data che si allega in copia autentica per estratto, sotto la lettera B), nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Castelvenere, C.F....

Il Sig. **Izzo prof. Pasquale** nato a San Salvatore Telesino il 01/6/1948, domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale interviene al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data.....che si allega, in copia autentica per estratto, sotto la lettera C), nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di San Salvatore Telesino C.F....

Il Sig. **Antonio prof. Santonastaso**, nato a Solopaca (Bn) il 22/03/1951, domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale interviene al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data che si allega, in copia autentica per estratto, sotto la lettera D), nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Solopaca, C.F....

Il Sig. **Pasquale Carofano** nato a Telese Terme (Bn) il 12/11/1969, domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale interviene al presente atto autorizzato con delibera consiliare in data che si allega in copia autentica per estratto, sotto la lettera E), nella sua qualità di Sindaco per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Telese Terme, C.F.....

I comparenti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io Ufficiale Rogante sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, meco assente, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Tra i Comuni di Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telese Terme, rappresentati come sopra dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 del T.U. delle Autonomie locali, della legge 5 giugno 2003, n. 131, del D.L del 6.07.2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 l'Unione dei Comuni denominata "Città Telesina".

L'ambito territoriale dell' l'Unione dei Comuni denominata Città Telesina". coincide con quello dei Comuni che la costituiscono aventi ciascuno territorio e popolazione al 31.12.2010, secondo i dati ISTAT, di seguito riportati

Comuni:	Abitanti	Kmq.
Amorosi	2.874	11,03
Castelvenere	2.562	15,23
San Salvatore Telesino	4.080	18,20
Solopaca	4.051	31,03
Telese Terme	7.080	9,83
	20.647	85,32

L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. L'Unione ha sede nel Comune di Telese Terme. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'Istituzione in tutto il territorio.

ART. 2

L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono, indicate nello

Statuto, ed ha la finalità di:

- guidare un processo di pianificazione integrata che migliori la qualità della vita attraverso uno sviluppo economico sostenibile basato sulla innovazione.
- creare reti fisiche e virtuali al fine di favorire il dialogo e l'ottimizzazione dei risultati migliori conseguiti nei diversi settori della società.

- valorizzare le specificità del territorio, il patrimonio storico e culturale esistente oltre che salvaguardare i valori antichi da porre alla base di nuove opportunità.

All'Unione è inoltre affidato l'impegno di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, dovrà perseguire i fini istituzionali fissati nello Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di economicità, di efficacia ed efficienza.

Sarà compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.

ART. 3

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le risorse finanziarie dell'unione ed i rapporti tra l'Unione ed i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, che unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli Comunali con la maggioranza qualificata dei Consiglieri prevista dall'art. 32 del T.U. delle Autonomie Locali Detto Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera F).

ART. 4

Sono Organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

ART. 5

L'unione è costituita a tempo indeterminato. E' previsto, pero', che ogni Comune partecipante possa recedere unilateralmente dall'unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Le modalità di recesso sono indicate nell'art. 7 dello Statuto. Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dei Comuni aderenti. Ai fini fiscali si chiede la registrazione a tassa fissa del presente atto. E richiesto, io Segretario Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, con me Ufficiale Rogante, come in appresso:

PER GLI ENTI ASSOCIATI:

COMUNE DI AMOROSI f.to DI CERBO prof Giuseppe
COMUNE DI CASTELVENERE f.to DI SANTO dott. Alessandro
COMUNE DI S. SALVATORE TELESINO f.to IZZO prof. Pasquale
COMUNE DI SOLOPACA f.to SANTONASTASO prof. Antonio
COMUNE DI TELESE TERME f.to CAROFANO Pasquale



Allegato: Lett. D) - Statuto dell'Unione Comuni "Città Telesina"

Unione Comuni "Città Telesina"-STATUTO- TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione

In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, della legge 5 giugno 2003, n. 131, del D.L del 6.07.2012, n. 95 convertito in legge del 7 agosto 2012 n. 135 è costituita tra i Comuni di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca e Telese Terme, l'Unione dei Comuni denominata "Città Telesina". L'Unione ha sede nel Comune di Telese Terme (Bn) L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'Istituzione in tutto il territorio. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE			
Comuni:	Abitanti	Kmq.	Altitud.
Amorosi	2.874	11,03	60
Castelvenere	2.562	15,23	115
S. Salvatore T.	4.080	18,20	95
Solopaca	4.051	31,03	180
Telese Terme	7.080	9,83	55
	20.647	85,32	

(dett. al 31.12.2010 – Fonte ISTAT)

L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome "Città Telesina" e con lo stemma dell'Ente, che sarà approvato con deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3, dal consiglio dell'Unione. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento, che ne regolerà anche i casi di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2 - Statuto e Regolamenti

Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 6, del D.Lgs. n.267/00. L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 - Finalità e ruolo dell'Unione

L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale e rappresenta il territorio nelle sedi provinciali e regionali al fine di contribuire ai vari livelli di programmazione. Finalità dell'Unione è:

- guidare un processo di pianificazione integrata che migliori la qualità della vita attraverso uno sviluppo economico sostenibile basato sulla innovazione.

- creare reti fisiche e virtuali al fine di favorire il dialogo e l'ottimizzazione dei risultati migliori conseguiti nei diversi settori della società.

- valorizzare le specificità del territorio, il patrimonio storico e culturale esistente oltre che salvaguardare i valori antichi da porre alla base di nuove opportunità.

L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa. L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di economicità, di efficacia ed efficienza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione di funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione dei loro atti normativi.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d. esercitare un controllo più efficace sulle società ed enti che gestiscono servizi per conto dell'Unione;

e. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

f. attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 5 - Criteri generali dell'azione amministrativa

L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

In particolare l'Unione:

a. raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;

b. definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;

c. assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

d. promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6 - Durata dell'Unione

L'Unione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 - Recesso di un Comune dall'Unione ed adesione di nuovi Comuni

Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli

organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici e di risorse maturate, oltre a rispettare le obbligazioni assunte prima del recesso. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

Art. 8 - Funzioni dell'Unione

I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. nell'ambito delle seguenti materie

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, nei limiti della previsione dell'art.14, comma 28, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nel testo modificato dal comma 1 dell'Art. 19 del di 95/2012 conv. nella L. 135/2012. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e distrettuali di confronto o concertazione nei vari settori e relative conferenze.

Art. 9 - Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

• trasferimento di tutte le funzioni da parte dei Comuni dell'Unione;

• trasferimento di solo alcune funzioni da parte di uno o più Comuni dell'Unione

Il trasferimento, in entrambe le ipotesi riportate nel comma precedente, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

• il contenuto della funzione o del servizio trasferito;

• i rapporti finanziari tra gli enti,;

• gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

• la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;

• eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;

• modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata al fine di consentire l'attivazione di un utile confronto con i Comuni, teso a superare i motivi di contrasto. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residue. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni e compiti, non rientranti nelle materie di cui all'art.8, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

Art. 10- Modalità di gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:

• in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;

• mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;

• con le altre forme di gestione previste dalle leggi vigenti;

• mediante affidamento diretto ad un comune dell'Unione, con apposita convenzione.

Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

Art. 11 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione. Nella fattispecie di trasferimento di solo alcune funzioni e servizi da parte di uno o più Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione